



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Delibera n. 15 del 06 aprile 2020

Oggetto: Approvazione delle “Norme di attuazione al Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana” per l’esercizio del diritto di voto in stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri

Il giorno 06 aprile 2020, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e ss.mm.;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3;

Visto il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 26 febbraio 2020;

Visto il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM 4 marzo 2020, recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020, ove in particolare l’art. 1.1 lettera a) recita “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o



situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” e l’art. 2.1 lettera a) recita “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020 ed in particolare l’art. 1.2 che recita “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Visto il DPCM 22 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista la delibera CDN n.166 del 27 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la variazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative dei Comitati Regionali, del Comitato Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, del Comitato Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano al giorno 29 marzo 2020 e del Comitato Nazionale al giorno 19 aprile 2020;

Visto il Provvedimento del Presidente Nazionale n. 52 del 17 marzo 2020 con il quale sono state posticipate le date delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative dei Comitati Regionali, del Comitato Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, del Comitato Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano al giorno 19 aprile 2020 e del Comitato Nazionale al giorno 24 maggio 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che per tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento degli statuti e per l'approvazione dei bilanci, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del DL 17 marzo 2020;

Considerato che i decreti legge e relativi DPCM, emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non specificano nulla in merito all’eventuale proroga del mandato degli organi collegiali delle organizzazioni di volontariato pur prescrivendo proroghe per i termini di approvazione loro spettanti;

Considerato che l'attuale Statuto vigente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana riconosce al Consiglio Direttivo Nazionale il compito di deliberare in merito ai programmi ed ai piani di attività e di indicare le priorità e gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di disciplinare una nuova modalità di *e-voting* che, tenendo conto dei decreti sopra richiamati, permetta lo svolgimento delle consultazioni garantendo il



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontari

rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti ed in particolare il diritto statutario di ogni Socio alla partecipazione con voto personale, libero, uguale e segreto;

Preso atto che pur non essendoci una regolamentazione interna sull'utilizzo *dell'e-voting*, l'attuale Regolamento per l'elezione degli organi statuari della Croce Rossa Italiana non prescrive alcun divieto in merito allo stesso;


Preso atto delle osservazioni emerse in riunione e della necessità di consentire la prosecuzione dell'operatività dell'Associazione in un momento di profonda emergenza nazionale;

DELIBERA

- di approvare **Norme di attuazione al Regolamento per l'elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana per l'esercizio del diritto di voto in stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri** (all.1), parte integrante della presente delibera, quale esecuzione necessaria a fronte della disciplina emergenziale disposta con gli atti sopra richiamati;

- di trasmettere tale delibera a tutti i Presidenti, a qualsiasi livello, e di dare altresì mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere esecutivo il sopracitato documento.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte


Il Presidente
Avv. Francesco Rocca




NORME DI ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN STATO DI EMERGENZA NAZIONALE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. OGGETTO DELLA NORMATIVA

1.1 La presente normativa assicura attuazione alle disposizioni per lo svolgimento delle consultazioni degli organi statutari dei Comitati Regionali e delle Province Autonome (Titolo IV, Sezione III del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana), nonché quello per lo svolgimento delle consultazioni degli organi statutari del Comitato Nazionale (Titolo V, Sezione III del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana), in caso di stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri, con conseguente limitazione allo spostamento delle persone sul territorio, disposto dall'autorità pubblica.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, il diritto di voto è esercitato, previo provvedimento del Presidente Nazionale, su una piattaforma elettronica, realizzata su *cloud* dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che:

- a. il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia univocamente identificato con doppia chiave di accesso, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto;
- b. le operazioni di voto siano aperte alle ore 8:00 e si concludano alle ore 20:00 del giorno prestabilito per le elezioni, salvo che tutti gli aventi diritto al voto, così come risultanti dagli elenchi elettorali, abbiano esercitato tale diritto prima dell'orario di conclusione delle votazioni;
- c. l'espressione del voto avvenga con una modalità semplice e facilmente intuitiva;
- d. sia possibile assicurare una interfaccia di monitoraggio e controllo destinata all'Ufficio Elettorale competente;
- e. siano tutelati i dati personali secondo le norme di legge vigenti;
- f. il risultato della votazione sia trasmesso all'Ufficio Elettorale competente al termine delle operazioni di scrutinio.

2.2 Nel caso in cui la piattaforma non sia già attiva sul *server* dell'Associazione, il Segretariato Generale provvede ad individuare apposita società, dotata delle certificazioni richieste dalla legge e idonea a garantire i requisiti di cui al comma precedente. Le comunicazioni tra l'Associazione e la società incaricata (trasmissione elenco candidati, trasmissione elenco elettori attivi, recapiti degli elettori attivi), nonché quelle tra la società incaricata e l'Associazione (comunicazione di avvio delle operazioni di voto, comunicazione dei risultati elettorali) avvengono tramite mezzi informatici.



- 2.3 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, gli Uffici elettorali, a tutti i livelli, possono riunirsi ordinariamente in modalità di audio o videoconferenza, idonee a garantire che ciascuno dei partecipanti sia identificabile, sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, possa visionare e ricevere documentazione e trasmetterne, e che l'esame e le deliberazioni siano contestuali. Di tali requisiti si da atto nel verbale della seduta.
- 2.4 Il provvedimento del Presidente Nazionale di cui al precedente comma 1 è trasmesso, senza indugio:
- a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I.;
 - a tutti i Presidenti dei Comitati C.R.I. istituiti su tutto il territorio nazionale;
 - all'Ispettore nazionale del Corpo Militare volontario C.R.I.;
 - all'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.;
 - al Segretario Generale per la pubblicazione sul sito *web* istituzionale e per l'informativa ai Soci, da inviare tramite il gestionale informatico;
 - all'Ufficio elettorale nazionale;
 - alla Commissione elettorale nazionale.
- 3. ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
- 3.1 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, gli articoli da 30 a 35 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana sono attuati con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 3.2 L'Ufficio elettorale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio elettorale, si insedia alle ore 8:00 del giorno stabilito per la votazione, ed aggiorna i propri lavori non appena ricevuta l'informativa di regolare apertura delle votazioni da parte del gestore della piattaforma di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2. Il seggio assicura la propria disponibilità, anche mediante una turnazione tra i suoi membri, per l'intera durata della votazione.
- 3.3 Le modalità di espressione del voto sono disciplinate dal precedente articolo 2.1., all'interno di una piattaforma in cui – una volta effettuato l'accesso a doppia chiave – siano riportati i nominativi dei candidati per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante dei Giovani a seconda dell'elettorato di appartenenza. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, gli elettori hanno a disposizione una schermata utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, mentre gli elettori Giovani C.R.I. avranno a disposizione due schermate:
- una utile per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri;
 - una utile per l'elezione del Consigliere rappresentante regionale dei Giovani.
- 3.4 Nel momento in cui accede al sistema, l'elettore attesta che esprime il proprio voto senza la presenza di alcuno all'interno dei locali.
- 3.5 L'elettore inabile a esprimere materialmente il voto può essere autorizzato dal Presidente del seggio a farsi assistere da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alle sue indicazioni. L'autorizzazione deve essere in ogni caso espressa e basata su idonea certificazione medica esibita dall'istante; di



essa viene fatta menzione a verbale. La medesima persona non può assistere più di un elettore per l'espressione del voto.

- 3.6 La falsa attestazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare e obbliga l'Associazione al deferimento dell'elettore dinanzi l'autorità giudiziaria competente.
- 3.7 Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri:
- ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta;
 - ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.
- 3.8 Per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.
- 3.9 Il voto si esprime mediante selezione del/dei nominativo/i all'interno della scheda elettronica di votazione.
- 3.10 Alle ore 20:00 il Seggio elettorale riprende la seduta e attende che il Presidente riceva la comunicazione dei risultati elettorali da parte del gestore della piattaforma di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2.
- 3.11 Ricevuta la comunicazione, il Seggio elettorale:
- ne fa menzione nel verbale delle operazioni, all'interno del quale riporta i dati pervenuti;
 - chiude il verbale, approvandolo seduta stante;
 - dispone la trasmissione del verbale delle operazioni di voto nonché dei risultati provvisori al Comitato Regionale affinché provveda ad immediata pubblicazione di questi ultimi sul sito web istituzionale.

4. ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DEL COMITATO NAZIONALE

- 4.1 In caso di stato di emergenza nazionale deliberata, gli articoli da 46 a 51 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana sono attuati con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 4.2 L'Ufficio elettorale nazionale, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, assolve altresì alla funzione di Seggio elettorale; l'Ufficio si insedia alle ore 8:00 del giorno stabilito per la votazione, ed aggiorna i propri lavori non appena ricevuta l'informativa di regolare apertura delle votazioni da parte del gestore della piattaforma di voto. Il seggio assicura la propria disponibilità, anche mediante una turnazione tra i suoi membri, per l'intera durata della votazione.
- 4.3 Le modalità di espressione del voto sono disciplinate dal precedente articolo 2, all'interno di una piattaforma in cui – una volta effettuato l'accesso a doppia chiave – siano riportati i nominativi dei candidati per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, ovvero del Consigliere rappresentante dei Giovani a seconda dell'elettorato di appartenenza.
- 4.4 Nel momento in cui accede al sistema, l'elettore attesta che esprime il proprio voto senza la presenza di alcuno all'interno dei locali.
- 4.5 L'elettore inabile a esprimere materialmente il voto può essere autorizzato dal Presidente del seggio a farsi assistere da persona di sua fiducia, che esprime il



voto conformemente alle sue indicazioni. L'autorizzazione deve essere in ogni caso espressa e basata su idonea certificazione medica esibita dall'istante; di essa viene fatta menzione a verbale. La medesima persona non può assistere più di un elettore per l'espressione del voto.

- 4.6 La falsa attestazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare e obbliga l'Associazione al deferimento dell'elettore dinanzi l'autorità giudiziaria competente.
- 4.7 Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri:
- ove la lista sia composta dal Presidente e da tre candidati Consiglieri si può esprimere un unico voto sulla lista prescelta;
 - ove la lista sia composta dal Presidente e da un numero di candidati Consiglieri superiore a tre si possono esprimere fino a tre preferenze per i candidati Consiglieri, ricompresi nella medesima lista. Il voto si intende riferito anche al candidato Presidente.
- 4.8 Per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani si può esprimere un unico voto sul candidato prescelto.
- 4.9 Il voto si esprime mediante selezione del/dei nominativo/i all'interno della scheda elettronica di votazione.
- 4.10 Alle ore 20:00 il Seggio elettorale riprende la seduta e attende che il Presidente riceva la comunicazione dei risultati elettorali del gestore della piattaforma di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2.
- 4.11 Ricevuta la comunicazione, il Seggio elettorale:
- ne fa menzione nel verbale delle operazioni, all'interno del quale riporta i dati pervenuti;
 - chiude il verbale, approvandolo seduta stante;
 - dispone la trasmissione del verbale delle operazioni di voto nonché dei risultati al Segretariato generale affinché provveda ad immediata pubblicazione di questi ultimi sul sito web istituzionale.

5. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 5.1 Laddove l'espletamento delle consultazioni elettorali con le modalità di cui alla presente normativa richieda il conferimento di dati personali degli elettori e/o dei candidati a soggetti esterni all'Associazione, il responsabile del trattamento dei dati personali della Croce Rossa Italiana provvede ad assicurare adeguata informativa agli elettori ed ai candidati medesimi, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore.
- 5.2 Il conferimento dei dati a soggetti esterni avviene nella misura e per il tempo strettamente necessari allo svolgimento delle consultazioni.